



A.N.C.I.
FRIULI V.G.



GARANTE
REGIONALE
DEI DIRITTI
DELLA PERSONA



Federazione
Friuli Venezia Giulia

Schema di

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA,
A.N.C.I. F.V.G.
E FEDERSANITA' / A.N.C.I. – FEDERAZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

“SINDACI GARANTI DEI DIRITTI DELLA PERSONA”

PROTOCOLLO D'INTESA

tra Garante regionale dei diritti della persona, A.N.C.I. F.V.G. e Federsanita'/A.N.C.I. – Federazione Friuli Venezia Giulia

per la realizzazione del progetto

"Sindaci garanti dei diritti della persona"

PREMESSO:

- che la legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, recante *"Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona"*, ha istituito presso il Consiglio regionale il Garante regionale dei diritti della persona, organo collegiale composto dal Presidente, che esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti e da due componenti che esercitano, rispettivamente, le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione;
- che, ai sensi dell'articolo 1, della citata legge regionale 9/2014 (di seguito denominata legge regionale), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia considera come *"impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo"* e concorre a garantirne il rispetto, *"in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale"*, in particolare dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia;
- che, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale, tra le funzioni di competenza del Garante regionale rientrano, in particolare, le *"iniziative di studio e ricerca inerenti alle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali, nonché l'avvio e il consolidamento di buone pratiche nell'attività di tutela dei diritti della persona"* e la promozione della *"diffusione della cultura relativa ai diritti della persona tramite iniziative di sensibilizzazione, informazione e comunicazione"*;
- che tra le funzioni del Garante regionale rientrano anche la promozione di *"linee di indirizzo e protocolli d'intesa"* (articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale), l'assunzione di *"ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari"* (articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale), e l'assunzione di *"ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica"* (articolo 10, comma 2, lettera a), della legge regionale);
- che sulla base del Trattato di Lisbona (ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (proclamata, la prima volta, nel dicembre 2000 e, successivamente, nel dicembre 2007, avente lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati

dal dicembre 2009, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona) la promozione e la protezione dei diritti del minore sono state integrate tra gli obiettivi dell'Unione europea e i principi di uguaglianza e di non discriminazione sono stati riconosciuti, a pieno titolo, quali principi fondamentali, tutelati dalle direttive anti-discriminatorie 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

- che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176), ha costituito la cornice all'interno della quale, negli ultimi due decenni, si è sviluppato il progetto *"Città amiche dei bambini"*, sostenuto dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani e supportato dal Comitato italiano per l'UNICEF, e che la Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia, svoltasi a New York nel maggio 2002, ha sottolineato l'importanza del ruolo che Sindaci e governi municipali possono svolgere a livello locale per realizzare concretamente i diritti dei bambini e dei ragazzi;
- che il Ministero dell'ambiente, nel 1998, ha pubblicato *"La guida alle città sostenibili delle bambine e dei bambini"*, con il duplice scopo di valorizzare e diffondere le esperienze delle città impegnate nella sostenibilità urbana e di orientare e sensibilizzare a tale riguardo, *in primis*, gli amministratori locali interessati ad accostarsi a questo tipo di azioni;
- che il Garante regionale reputa che il progetto *"Città amiche dei bambini"*, per la sua rilevante valenza in ambito sociale, possa essere preso ad esempio e replicato per la realizzazione di un progetto di più ampio respiro, altamente sfidante, quale il progetto *"Sindaci garanti dei diritti della persona"*, oggetto del presente Protocollo d'intesa, volto a tutelare non solo i minori di età, ma tutte le persone che si trovino in situazioni di particolare vulnerabilità, come le persone private della libertà personale e le persone a rischio di discriminazione, di cui alla legge regionale;
- che con la ratifica della citata Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18), nonché della Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 1965 e ratificata dall'Italia con legge 13 ottobre 1975, n. 654), lo Stato ha assunto dei precisi obblighi di tutela nei confronti dei minori, dei disabili, dei discriminati ed è compito dei governi, nazionali e locali, adoperarsi per guidare il processo di costruzione di una nuova realtà sociale, nel rispetto dei diritti di ogni persona, soprattutto di quelli delle fasce deboli, ponendo le basi per politiche fondate sui fatti;
- che nel febbraio 2011 la Commissione europea ha adottato *"L'agenda europea per i diritti dei minori"* al fine di favorire la traduzione degli obiettivi di policy in atti concreti;
- che l'integrazione degli immigrati è uno degli obiettivi contenuti nella strategia dell'Unione europea per la crescita, definita dal documento *"Europa 2020"* e che nel luglio 2011 la Commissione europea ha adottato un'Agenda europea per l'integrazione dei migranti cittadini di Paesi terzi, enfatizzando il ruolo che dev'essere svolto a livello locale;
- che, in ottemperanza alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europea, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni (2011) 173 per la definizione

ed implementazione di apposite strategie nazionali per l'inclusione sociale delle popolazioni Rom fino al 2020, l'Italia si è dotata, nel febbraio 2012, per la prima volta, di una strategia nazionale per l'inclusione sociale delle comunità Rom, Sinti e Caminanti, che mira a uno sforzo coordinato a livello nazionale, regionale e locale, per realizzare obiettivi d'inclusione sociale di tali comunità nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, dell'alloggio, della salute e del contrasto alle discriminazioni;

- che l'Ufficio Nazionale Anti-Discriminazione (di seguito denominato UNAR), nel giugno 2013, in attuazione della raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/REC (2010) 5, ha adottato una Strategia Nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015);
- che il Garante regionale ritiene opportuno operare al fine di intraprendere un concreto processo di cambiamento in relazione alla prospettiva con cui è necessario guardare ai diritti delle persone in situazione di svantaggio, coinvolgendo sul territorio i Sindaci, in funzione dello specifico ruolo dagli stessi ricoperto, invitandoli a divenire protagonisti del progetto "*Sindaci garanti dei diritti della persona*", a tutela di tutte le persone che si trovino in situazione di particolare vulnerabilità, senza distinzioni e chiamandoli a promuovere i valori del pluralismo, della valorizzazione delle diversità, dell'inclusione sociale, contro ogni forma di razzismo, xenofobia, omofobia ed emarginazione sociale, per una società più giusta ed inclusiva;
- che il presente Protocollo d'intesa è volto a definire gli impegni previsti in capo ai Sindaci, le modalità attuative, gli interventi sollecitati, nonché a coordinare le reciproche funzioni nel rispetto del principio di leale collaborazione, nel perseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e con lo scopo precipuo della tutela, in particolare, dell'infanzia e dell'adolescenza, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione;
- che il citato Protocollo d'intesa ha la finalità di stimolare lo sviluppo di azioni positive concernenti, in particolare, la comunicazione, la coesione e l'inclusione sociale, la formazione, la vivibilità del territorio, il tempo libero, l'ascolto e la partecipazione, la concreta fruibilità delle misure alternative alla detenzione, nonché di verificare e diffondere, sulla base del monitoraggio dei dati rilevati, gli interventi concretamente realizzati, i risultati raggiunti, le esperienze virtuose e le buone prassi emergenti;
- che, per perseguire gli scopi del presente Protocollo d'intesa, il Garante regionale ritiene doveroso coinvolgere l'Associazione Regionale Comuni del Friuli Venezia Giulia (di seguito denominata A.N.C.I. F.V.G.) e Federsanità/A.N.C.I. – Federazione Friuli Venezia Giulia, quali realtà associative profondamente ancorate al territorio, aventi finalità statutarie tendenti al miglioramento della qualità della vita nella comunità e all'attenzione nei confronti dei soggetti deboli e fragili;
- che sono individuati, quali firmatari del presente Protocollo d'intesa, i referenti di seguito indicati:
 - a) per il Garante regionale dei diritti della persona, Fabia Mellina Bares;
 - b) per l'A.N.C.I. F.V.G., Mario Pezzetta;
 - c) per Federsanità/A.N.C.I. – Federazione Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Napoli;
- che lo schema di Protocollo è stato approvato con **deliberazione _____ n. ____**, del Garante regionale dei diritti della persona;
- che il presente atto potrà essere modificato e integrato con successive intese;

CONSIDERATO CHE:

le Parti concordano sull'importanza e la necessità di:

- a) attivare, in coerenza con il quadro delle competenze istituzionali in essere, una proficua collaborazione finalizzata alla tutela, senza distinzioni, di tutti gli individui e, in particolare, delle persone che si trovino in situazione di particolare vulnerabilità, quali i minorenni, le persone private della libertà personale e quelle a rischio di discriminazione;
- b) promuovere e consolidare il rispetto dei diritti della persona e dei suoi legami con il territorio di appartenenza;
- c) promuovere una cultura di governo delle comunità locali basata sull'accoglienza e aperta alla partecipazione sociale senza distinzioni;
- d) operare per la piena attuazione del principio di non discriminazione, sostenendo i processi di integrazione sociale e di profondo cambiamento culturale, necessari per un progetto di società solidale e inclusiva, anche nei confronti delle fasce deboli;
- e) promuovere e sostenere azioni positive per la rimozione degli ostacoli alla fruizione dei diritti universali di cittadinanza e per lo sviluppo di buone prassi da condividere e diffondere;

tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto

LE PARTI, CIASCUNA PER QUANTO DI COMPETENZA,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Finalità)

1. Il Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante regionale), l'A.N.C.I. F.V.G. e Federsanità/A.N.C.I. – Federazione Friuli Venezia Giulia, in qualità di Parti del presente Protocollo d'intesa, nel rispetto delle proprie specifiche competenze, collaborano e si impegnano allo scopo di garantire i diritti di tutti gli individui e, in particolare, delle persone che si trovano in situazione di particolare vulnerabilità, quali i bambini e gli adolescenti, le persone private della libertà personale e le persone a rischio di discriminazione, di cui alla legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, recante "*Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona*".

Articolo 2

(Sindaco garante dei diritti della persona)

1. Ai Sindaci della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che aderiscano al presente Protocollo d'intesa impegnandosi, nell'ambito delle proprie funzioni, per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1, è attribuito il ruolo di garante dei diritti della persona.
2. Il Sindaco garante dei diritti della persona (di seguito denominato Sindaco garante), nel corso del proprio mandato, con la collaborazione del Garante regionale, si impegna a:
 - a) diffondere la conoscenza dei contenuti delle Convenzioni ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sui diritti delle persone con disabilità e sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale;
 - b) promuovere interventi per contrastare la povertà, il disagio, la discriminazione, il bullismo, la violenza e l'emarginazione;

- c) promuovere interventi per favorire l'inclusione sociale degli immigrati stranieri, con particolare riferimento alle seconde generazioni e alla tutela dei richiedenti asilo e di coloro che necessitano di protezione internazionale;
 - d) attuare interventi di carattere formativo sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sulla prevenzione e contrasto ai fenomeni del razzismo, della xenofobia e dell'omofobia, rivolti sia alla cittadinanza, sia al personale delle istituzioni pubbliche e private operanti nei servizi a più forte impatto sociale;
 - e) migliorare le condizioni di vivibilità del territorio;
 - f) dare impulso a interventi sulla dimensione ricreativa e del tempo libero e promuovere momenti di conoscenza e ascolto dei diritti di vivibilità degli spazi e di partecipazione alla vita cittadina e politica, anche in relazione ai cittadini minori di età;
 - g) promuovere interventi per rendere concretamente fruibili le misure alternative alla detenzione.
- 3.** Il Sindaco garante, nel questionario di cui all'articolo 4, individua gli ambiti di intervento elencati al comma 2 da realizzare, a decorrere dall'1 gennaio 2017.

Articolo 3

(Oneri)

- 1.** Il presente Protocollo d'intesa non prevede oneri aggiuntivi per le Parti.
- 2.** La copertura degli eventuali oneri derivanti dall'organizzazione e dalla realizzazione delle iniziative comuni in attuazione del presente Protocollo d'intesa è concordata dalle Parti sulla base delle specifiche esigenze.

Articolo 4

(Monitoraggio)

- 1.** In sede di prima applicazione del presente Protocollo d'intesa, il Sindaco garante si impegna a compilare il questionario, di cui all'Allegato A, ai fini del monitoraggio degli interventi già realizzati sul territorio e rientranti nell'ambito di quanto previsto all'articolo 2, comma 2. Nel medesimo questionario sono altresì indicati i nuovi interventi che si prevede di realizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
- 2.** Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il monitoraggio prosegue con cadenza biennale, al fine di verificare gli ulteriori interventi realizzati e da realizzare.
- 3.** Per le finalità di cui al comma 2, il Garante regionale invia per il tramite dell'A.N.C.I. F.V.G., ogni due anni, un questionario da compilarsi a cura del Sindaco garante.
- 4.** I questionari di cui ai commi 1 e 3, debitamente compilati, sono restituiti al Garante regionale per il tramite dell'A.N.C.I. F.V.G.

Articolo 5

(Valutazione e diffusione dei risultati)

- 1.** Il Garante regionale, a suo insindacabile giudizio, sulla base dei dati raccolti con i questionari di cui all'articolo 4 e riservandosi di chiedere ulteriori integrazioni per meglio identificare le caratteristiche degli interventi realizzati, valuta gli interventi stessi, i risultati raggiunti e individua i dieci migliori interventi realizzati e le dieci buone prassi emergenti.

2. I migliori interventi realizzati e le buone prassi emergenti sono valutati, in particolare, tenuto conto dell'interesse sociale dell'iniziativa, del numero dei destinatari coinvolti, dell'effettivo risultato raggiunto, del grado innovativo e della replicabilità dell'iniziativa medesima.
3. Il Garante regionale si impegna a diffondere i migliori interventi realizzati, nonché a divulgare sul territorio i risultati raggiunti, le esperienze virtuose e le buone prassi emergenti, tramite la redazione di un numero speciale della pubblicazione "Quaderni dei Diritti", attraverso il sito internet regionale, ferma restando la possibilità di avvalersi di ulteriori forme di comunicazione.

Articolo 6

(Validità del Protocollo d'intesa)

1. Il presente Protocollo d'intesa, a titolo sperimentale, ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovabile.

Letto, approvato e sottoscritto

Trieste, _____

Firme dei rappresentanti delle parti

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA
Fabia Mellina Bares

A.N.C.I. F.V.G.
Mario Pezzetta

Federsanità/A.N.C.I. – Federazione Friuli Venezia Giulia
Giuseppe Napoli